

Pieve di Soligo, 02/02/2022

Informativa n. 3

OGGETTO: Decreto legge n. 4/2022 “Sostegni-ter” e altre novità del periodo

Di seguito vi riportiamo le principali novità del **D.L. n. 4/2022 “Sostegni-ter” (che è entrato in vigore il 27/01/2022) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27/01/2022:**

- **A partire dal 07/02/2022 sarà vietato cedere più di una volta le detrazioni per bonus edilizi:** i bonus edilizi, per i quali è possibile scegliere di effettuare lo sconto in fattura o la cessione del credito, potranno continuare ad essere oggetto di tali opzioni con i seguenti limiti di cessione successivi:
 - a) a seguito dello sconto in fattura, il fornitore che ha ricevuto il credito potrà effettuare esclusivamente una ulteriore cessione a terzi;
 - b) a seguito invece della cessione del credito effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione ad un soggetto terzo (ad esempio una banca), quest'ultimo non potrà cedere ulteriormente il credito.

Quindi, per i crediti che “nasceranno” dopo l’entrata in vigore del decreto legge, sarà comunque possibile una sola cessione in assoluto; i fornitori che hanno concesso lo sconto in fattura, potranno cedere il credito, derivante dallo sconto, ad altri soggetti ma a questi ultimi sarà impedito di cederlo ulteriormente.

Viene inoltre precisato quanto segue: **i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle due opzioni, possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.**

- **Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio:** viene istituito un fondo¹ per il rilancio delle attività economiche, che concede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che:
 - a) abbiano sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui alla tabella riportata sotto;
 - b) non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
 - c) non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
 - d) **presentino un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019;**
 - e) **svolgano in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO:**

47.19	Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43	Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

¹ le risorse assegnate al fondo ammontano a € 200.000.000

tutte le attività del gruppo 47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati, tra cui si segnalano: <ul style="list-style-type: none"> • 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati • 47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati • 47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico • 47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari • 47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle • 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati • 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati • 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati
tutte le attività del gruppo 47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati, tra cui si segnalano il Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78	Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati, tra i quali si segnalano il Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99	Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche o mercati

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti predetti, entro i termini e con le modalità definite con apposito provvedimento del Ministero predetto (ancora da emanare), con il quale saranno fornite, altresì, le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione.

Successivamente alla chiusura del termine finale per l'invio dell'istanza, le risorse stanziare per il fondo verranno ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale, alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

- a. sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
- b. cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- c. quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria assegnata al fondo (€ 200milioni) non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute.

- **Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, già previsto dal DL 34/2020**, viene rinnovato solo per le imprese del settore turistico (strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator), **per i canoni relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022**. A tali imprese, ed indipendentemente dall'ammontare di ricavi o compensi registrati, spetterà un credito d'imposta (generalmente pari al 60% dell'ammontare mensile del canone), purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (gennaio, febbraio, marzo) dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Si segnala, comunque, che il nuovo credito d'imposta è condizionato dall'autorizzazione della Commissione europea e dunque, affinché possa essere concesso, è necessario attendere il via libera europeo.

- **Viene finanziato anche per il 2022 il fondo per la concessione di contributi a fondo perduto** alle imprese che svolgono, come attività prevalente, una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO:

96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
56.10	Ristoranti e attività di ristorazione mobile (comprese gelaterie e pasticcerie)
56.21	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.2	Gestione di piscine

Tale fondo, già introdotto per il 2021 dal DL "sostegni-bis" a luglio dello scorso anno, non è tuttavia mai stato attivato e lo dovrebbe essere a breve con l'emanazione di un decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico ed un successivo provvedimento dell'Agenzia Entrate. La condizione per usufruire del contributo per l'anno 2022 è la seguente: nell'anno 2021 le imprese devono aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, fanno riferimento, per la riduzione del 40 per cento predetta, all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

- **Sono previsti due interventi per ridurre il peso delle bollette elettriche** delle imprese che hanno maggiormente subito l'aumento delle tariffe. Il primo intervento riguarda il primo trimestre 2022, per il quale vengono annullate (dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA), le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kilowatt, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Il secondo intervento, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle aziende cosiddette "energivore" (inserite in appositi elenchi) che hanno subito un incremento del costo per kilowattora superiore al 30% a quello registrato nello stesso periodo del 2019.

ALTRE NOVITA' DEL PERIODO

Pubblicato il DPCM 21/01/2022 che elenca le attività, commerciali e non, nelle quali è possibile entrare senza green pass dal 01/02/2022 (Gazzetta Ufficiale del 24/01/2022)

E' stato pubblicato il DPCM in oggetto, che elenca le attività² che soddisfano "esigenze essenziali e primarie della persona", per accedere alle quali, **a far data dal 01/02/2022 e fino al 31/03/2022, non**

² Il DPCM è stato emanato in quanto previsto dall'art. 3 c. 1 lett a) del D.L. 1/2022

servirà possedere alcun tipo di green pass.

Si riportano qui sotto tali attività, esenti dal possesso del green pass da parte dei clienti:

- a) attività di vendita al dettaglio, per esigenze alimentari e di prima necessità:
 - Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
 - Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
 - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
- b) attività che soddisfano esigenze di salute, per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici (es. le farmacie), strutture sanitarie e socio-sanitarie³ (di cui all'art. 8-ter del D. lgs. 502/1992), nonché quelle veterinarie;
- c) uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali;
- d) uffici giudiziari e uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati e altre simili motivazioni;

Risposte dell'Agenzia Entrate al Videoforum dei Commercialisti del 25/01/2022 ed a "Telefisco" del 27/01/2022

L'Agenzia Entrate ha fornito alcune risposte alle domande poste nei due convegni in oggetto; si riportano le più interessanti.

Risposte Videoforum

- ♦ Possibilità di detrazione delle spese per asseverazioni e visti, sostenute per la cessione del credito o per lo sconto in fattura: per i bonus minori (non 110%), l'Agenzia chiarisce che le spese sono detraibili anche se effettuate nel 2021; ricordiamo infatti che la legge di Bilancio 2022, aveva stabilito che sono sempre detraibili, anche per i bonus diversi dal 110%, le spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità, pagate dal 1° gennaio 2022. Ora l'Agenzia ammette la detrazione anche per quelle sostenute dal 12/11/2021 (data di entrata in vigore del decreto Antifrodi, che ha introdotto asseverazioni e visto per alcuni bonus) al 31/12/2021.
- ♦ Superbonus 110% in caso di unità abitativa indipendente ma inserita in un condominio: un soggetto che possiede una unità funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, nell'ambito di un condominio, ha la possibilità di effettuare, alternativamente, l'intervento agevolabile o come condòmino sull'intero edificio, o come proprietario della singola unità immobiliare con le predette caratteristiche (funzionalmente indipendente e con accesso autonomo). Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare, dotata di accesso autonomo e funzionalmente indipendente, fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza per cui la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio, il tetto).

³ Ad esempio: strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale

- ♦ Superbonus 110% in caso di due unità abitative contigue ed indipendenti (cosiddetta “bifamiliare”) di proprietà di un unico soggetto: l’Agenzia chiarisce che si tratta comunque di “mini-condominio” e dunque ai lavori sull’involucro complessivo vanno applicati i tetti di spesa propri del condominio (€ 40.000 per unità immobiliare) e non quelli delle unità abitative singole (casa di abitazione isolata).
- ♦ Superbonus 100% su immobili abitativi ma utilizzati per attività di impresa: l’Agenzia ribadisce che non rientrano nel Superbonus gli interventi realizzati su un immobile che - seppure classificato in una categoria catastale rientrante tra quelle in ordine alle quali è possibile realizzare gli interventi agevolabili – viene effettivamente utilizzato per l’esercizio dell’attività d’impresa o professionale dal proprietario o dal detentore (ad esempio in affitto) dell’immobile stesso.

Risposte Telefisco

- ♦ In caso di condominio, o di unico proprietario di un intero edificio (composto fino a quattro unità immobiliari), se vengono fatti interventi sulle parti comuni dell’edificio, le relative spese, devono essere considerate (dal condòmino o dall’unico proprietario dell’intero edificio), in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati sia interventi sulle parti comuni dell’edificio che sulla singola unità immobiliare all’interno di tale edificio, il superbonus spetta nei limiti di spesa disgiunti per ciascun intervento (sulle parti comuni e sul singolo appartamento). Ad esempio, qualora sia installato nel condominio un ascensore (a tale intervento è applicabile il superbonus per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, su parti comuni) e un condòmino effettui anche interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel suo appartamento, costui potrà fruire del superbonus sia per l’intervento sulla propria abitazione nel limite di spesa di 96.000 euro, sia per l’intervento sulle parti comuni del condominio per la quota a lui imputata (in base ai millesimi) nell’ulteriore limite di 96.000 euro.
- ♦ Il visto di conformità per fruire della detrazione d’imposta del superbonus 110% non è necessario nell’ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Sarà sempre invece necessaria l’asseverazione di congruità delle spese e di conformità od efficacia dell’intervento, redatta da un tecnico abilitato.
- ♦ In riferimento alla verifica della percentuale di completamento dei lavori (stato avanzamento dei lavori del 30% al 30/06/2022) in una villetta unifamiliare, necessaria ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura per superbonus, l’Agenzia specifica che in caso di lavori relativi al superbonus (es. super-sismabonus) e ad altri lavori non agevolati (es. murature, finizioni, serramenti, impianti), la verifica del requisito del superamento della richiesta percentuale di completamento (30%) dell’intervento complessivo va effettuata avendo riguardo all’intero intervento e non soltanto alla parte che rientra nell’ambito di applicazione del superbonus.
- ♦ L’agenzia conferma che anche l’impresa familiare, come già le imprese individuali ed i professionisti, è esclusa da IRAP a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022.

Obbligo del visto di conformità o dell’asseverazione di congruità delle spese non necessario per gli interventi con importo inferiore a 10mila euro e in edilizia libera – Faq dell’Agenzia Entrate

La legge di bilancio 2022 ha previsto che, per gli interventi NON 110% o non rientranti nel bonus facciate, non serve produrre il visto e l’asseverazione (in caso di sconto in fattura o cessione del credito). L’Agenzia Entrate ha pubblicato una risposta (faq) il 28/01 scorso, con la quale precisa che tale agevolazione, per la quale non è richiesto il visto e l’asseverazione, vale per le comunicazioni di opzione inviate dal 01/01/2022, anche se i bonifici sono stati emessi nel 2021.

Risposte ad interpello n. 53/2022 e n. 56/2022 in tema di calcolo della percentuale di avanzamento lavori (SAL)

(interpello 53) - Se nello stesso immobile vengono effettuati sia interventi agevolati con il superbonus 110% sia lavori per il super-sismabonus, per determinare la percentuale del 30% dello stato avanzamento lavori, la verifica deve essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile, in quanto i due interventi richiedono differenti competenze tecniche per l'asseverazione e per il rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese. Va tenuto conto, inoltre, che il calcolo va effettuato sull'ammontare complessivo delle spese riferite a ciascun intervento complessivo, e non invece sull'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.

(interpello 56) - Nel calcolo dello stato avanzamento lavori (Sal), per il raggiungimento di almeno il 30% dell'intervento complessivo relativo al superbonus 110%, si possono comprendere quote di intervento realizzate in periodi d'imposta diversi. Il caso era quello di un contribuente che aveva sostenuto delle spese nel 2021, non sufficienti per raggiungere il 30% necessario per poter effettuare la cessione del credito⁴; successivamente effettua altre spese nel 2022 e viene emesso un Sal "complessivo" superiore al 30%. A questo punto è possibile cedere solamente il credito relativo alle spese effettuate nel 2022; per quanto riguarda il credito relativo alle spese 2021, esso non può essere oggetto di cessione poiché a fine 2021 non si era raggiunto il Sal del 30%; la prima rata di tale credito 2021 va perciò utilizzata dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi, mentre le rate delle annualità successive potranno essere cedute, essendo riferite agli anni 2022, 2023, ecc.

Beni e servizi gratuiti concessi ai dipendenti: nel 2022 il tetto non tassabile torna a € 258,23

Non è stato prorogato per il 2022, il raddoppio del tetto massimo relativo ai beni e servizi (definiti "fringe benefit") concessi gratuitamente ai dipendenti in un anno, fino al raggiungimento del quale tali beni e servizi non sono tassabili in capo al dipendente; perciò viene ristabilito nel 2022 il tetto standard pari a € 258,23⁵.

Si ricorda che:

- ✓ in caso di superamento di tale tetto, l'intero importo dei beni e servizi sarà tassabile (e non solamente la parte che supera il tetto),
- ✓ fanno "cumulo" per raggiungere il tetto di esenzione, tutti i fringe benefit, inclusi quelli, ad esempio, per l'auto concessa in uso promiscuo al dipendente, oppure i prestiti concessi dall'azienda ai dipendenti, o ancora i fabbricati in uso ai dipendenti; il valore di detti fringe benefit, va preso al netto di quanto sia stato eventualmente corrisposto all'azienda dal dipendente medesimo⁶ (comprensivo dell'eventuale IVA a carico del dipendente);
- ✓ rilevano tutti i fringe benefit percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta;
- ✓ rilevano i beni ceduti e i servizi prestati non solo al dipendente, ma anche al soggetto a questo equiparato (es. pensionato, cassintegrato), nonché al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, anche se non fiscalmente a carico;
- ✓ si considera compenso in natura anche il diritto del dipendente di ottenere il fringe benefit da terzi mediante voucher o buoni (es. buono benzina, buono supermercato);
- ✓ non rientra, invece, nell'ambito della soglia di esenzione, e quindi risulta tassabile, l'importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto (€ 4,00 o € 8,00 se elettronici).

⁴ Ricordiamo che, in riferimento al Superbonus 110%, la cessione del credito o lo sconto in fattura in corso d'opera, possono essere effettuati solo per non più di due Sal, ciascuno dei quali deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento.

⁵ Il raddoppio del tetto a € 516,46, era stato fissato per gli anni 2020 e 2021.

⁶ Ad esempio va sottratto al fringe benefit derivante dalla concessione dell'auto in uso promiscuo al dipendente, l'importo pagato dallo stesso dipendente all'azienda a seguito della fatturazione del fringe benefit (calcolato a tariffa ACI)

Interessi di mora primo semestre 2022

E' stato fissato il tasso, relativo al primo semestre 2022, degli interessi da applicare a favore del creditore, nei casi di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022 il saggio è pari a 0,00%. Tale saggio è al netto delle maggiorazioni previste dal decreto sui ritardati pagamenti, perciò il saggio (comprensivo della maggiorazione) di cui le aziende dovranno tenere conto, per procedere al calcolo degli interessi moratori nel semestre in questione, risulta essere dell'8,00%. Per i ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari, il tasso risulta invece maggiorato al 12,00%.

Ricordiamo che:

- ✓ gli interessi di mora vanno calcolati, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento contrattualmente pattuito;
- ✓ nell'ambito dei contratti aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari, il termine di pagamento viene previsto in trenta giorni (che decorrono dalla data di consegna o da quella in cui è stato stabilito l'importo da corrispondere per la cessione di tali prodotti) nel caso di prodotti "deteriorabili", e di sessanta giorni per tutti gli altri prodotti agro-alimentari.

Comunicazione preventiva di prestazioni occasionali: faq pubblicate dall'Ispettorato nazionale del lavoro

L'ispettorato del Lavoro, ha fornito ieri alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato stesso, mediante SMS o email, relativamente alle prestazioni dei lavoratori autonomi occasionali. In particolare viene precisato che:

- ♦ viene confermato che il nuovo obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, perciò sono esonerati, ad esempio, gli enti non commerciali e del Terzo settore, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd); per tali enti tuttavia subentra l'obbligo, in caso impieghino lavoratori autonomi occasionali nell'eventuale attività imprenditoriale, anche se svolta in via marginale;
- ♦ se la prestazione occasionale ha natura prettamente intellettuale (ad esempio nel caso dei correttori di bozze, dei progettisti grafici, dei lettori di opere in festival o in libreria, dei relatori in convegni e conferenze, dei docenti e dei redattori di articoli e testi le comunicazioni), la comunicazione preventiva non va fatta;
- ♦ non va fatta comunicazione preventiva in caso di procacciatore d'affari occasionale
- ♦ se la prestazione viene fatta da remoto (smart working) in modalità telematica da casa, e rientra nelle tipologie soggette all'obbligo, vi è obbligo di effettuare la comunicazione preventiva

Bonus acqua potabile – possibilità di fare domanda nel mese di febbraio 2022 per le spese 2021

Ricordiamo che il bonus "acqua potabile" prevede un credito d'imposta del 50% per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, con lo scopo di migliorare qualitativamente le acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Va fatta una comunicazione all'Agenzia delle Entrate⁷, dal 1° al 28 febbraio 2022, per le spese sostenute nel 2021 e documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale (scontrino) nei quali sia presente il codice fiscale del beneficiario.

L'ammontare massimo del credito "teorico" va poi moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, emanato entro il 31 marzo (che terrà conto del numero di

⁷ Tramite il servizio web presente sul sito (con accesso riservato) o tramite i servizi entrate/fisconline.

domande pervenute rapportato alle risorse complessive stanziare per tale bonus). L'importo massimo delle spese su cui calcolare l'agevolazione è fissato a 1.000 euro per le persone fisiche non esercenti attività economica, e 5.000 euro per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali; tali tetti valgono per ciascuna unità immobiliare posseduta o detenuta (ad esempio in locazione). Si ricorda inoltre che il pagamento delle spese va effettuato con strumenti tracciabili e che le informazioni sugli interventi, una volta effettuati, dovranno essere trasmesse in via telematica all'Enea.

Il bonus è stato esteso fino alle spese effettuate nel 2023 (la domanda per ognuno degli anni 2022 e 2023 andrà inviata nel febbraio dell'anno successivo).

Pubblicazione dei modelli ISA (ex studi di settore) applicabili al periodo di imposta 2021

Sono stati appena pubblicati i modelli in oggetto; essi prevedono nuovamente una causa di esclusione dal calcolo della congruità, applicabile dai contribuenti che abbiano subito un calo dei ricavi o dei compensi del 2021 rispetto a quelli del 2019 almeno del 33%. In tal caso, il modello ISA deve comunque essere compilato nei dati richiesti, pur senza effettuare alcun calcolo, e inviato assieme alla dichiarazione dei redditi.

Accesso al nuovo sito internet "Entratel/Fisconline" dell'Agenzia Entrate

Segnaliamo che dal 27/01 scorso, l'accesso al sito avviene dal solito link

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata>

e poi dal tasto "accedi alla nuova area riservata", utilizzando il proprio Spid, CIE (carta di identità elettronica) o CNS (smart card o chiavetta), oppure con le vecchie credenziali se titolari di impresa o rappresentanti legali (tecnicamente "gestori") di società. L'aspetto e la collocazione dei vari servizi sono stati cambiati, perciò è necessario visionare il nuovo posizionamento dei comandi e dei "pulsanti" delle varie funzioni.

E' necessario fare particolare attenzione ad un aspetto, quando si accede come rappresentanti legali di società: rispetto al vecchio accesso, il sistema non propone subito la scelta fra operare come persona fisica oppure come società, ma l'accesso viene subito effettuato come persona fisica; se si vuole poi operare come società è necessario, nella parte alta a destra della home page, cliccare su "cambia utenza" e scegliere il codice fiscale della società.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza